

PENSIONAMENTI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA: INDICAZIONI OPERATIVE

*Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2025
(aggiornamento del 30 settembre 2024)*

Con Nota 25 settembre 2024, n. 150796 – elaborata in collaborazione con l'INPS – il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni operative per l'attuazione del D.M. 25 settembre 2024, n. 188 recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2025.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I termini perentori di presentazione delle domande sono:

- **21 ottobre 2024** per il personale docente, educativo e ATA
- **28 febbraio 2025** per i dirigenti scolastici

Le istanze potranno essere presentate **a decorrere dal 27 settembre 2024**.

Le domande di cessazione dal servizio e le eventuali revoche devono essere presentate con le seguenti modalità:

- i dirigenti scolastici, il personale docente (ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica), educativo e A.T.A. di ruolo utilizzano per le domande di cessazione esclusivamente la procedura web POLIS *istanze on line*
- il personale in servizio all'estero può presentare la propria istanza all'Ufficio territorialmente competente, sia in formato cartaceo che digitale, senza l'utilizzo della piattaforma POLIS
- Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta deve inoltrare le domande direttamente alla propria sede scolastica di servizio o titolarità, che si occuperà di trasmetterle agli Uffici territoriali competenti

La richiesta deve essere formulata avvalendosi di sei istanze POLIS attive contemporaneamente in piattaforma: la prima contiene le tipologie con le domande di cessazione ordinarie; la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta contengono solo le domande di cessazione dal servizio effettuate da parte di coloro che abbiano maturato i requisiti previsti dalla legge per l'accesso alla pensione *quota 100, quota 102, quota 103*, alla pensione anticipata flessibile o "opzione donna".

In presenza di **istanze di dimissioni volontarie** finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione *quota 100 o quota 102 o quota 103*, alla pensione anticipata flessibile o "opzione donna", queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Le domande di **trattenimento in servizio** ai sensi dell'art. 1, c. 257 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'art. 1, c. 630 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, ovvero per il raggiungimento del minimo contributivo, devono essere presentate all'Ufficio territorialmente competente, in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, **entro il 21 ottobre 2024**.

La funzione tramite POLIS va utilizzata **solo per le cessazioni a domanda**, mentre le cessazioni d'ufficio sono disposte dall'Amministrazione (scuola per il personale, USR per i dirigenti).

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio in caso di assenza dei requisiti.

GESTIONE DELLE ISTANZE DA PARTE DELLE SCUOLE

Sarà cura del dirigente individuare i dipendenti che devono essere collocati a riposo d'ufficio e inviare a ciascuno di loro apposita comunicazione.

La nota precisa che *"l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione"*.

Le istituzioni scolastiche dovranno provvedere **entro il 10 gennaio 2025** a sistemare le posizioni relative ai pensionandi per consentire all'INPS il suddetto accertamento.

Per la gestione delle pratiche di pensionamento le scuole dovranno utilizzare l'applicativo nuova *Passweb* o, qualora ciò non fosse possibile, anche per quest'anno, come già nel precedente, aggiornare con cadenza settimanale i dati su SIDI fino alla scadenza sopra indicata.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

REQUISITI PENSIONISTICI

PENSIONE DI VECCHIAIA

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	Condizioni particolari	Tipo di cessazione
67 anni	minimo 20 anni		D'ufficio se i requisiti sono maturati entro il 31/08/2025 A domanda se i requisiti sono maturati entro il 31/12/2025
66 anni e 7 mesi al 31/12/2025	minimo 30 anni entro il 31/08/2025	Scuola dell'infanzia	

PENSIONE ANTICIPATA

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	Condizioni particolari	Tipo di cessazione
Non richiesti	Donne: minimo 41 anni e 10 mesi Uomini: minimo 42 anni e 10 mesi Al 31/12/2025		A domanda
65 anni entro il 31/08/2025	Donne: minimo 41 anni e 10 mesi Uomini: minimo 42anni e 10 mesi Al 31/08/2025		D'ufficio
Almeno 62 anni entro il 31/08/2025	Donne: minimo 41 anni e 10 mesi Uomini: minimo 42anni e 10 mesi Al 31/08/2025		Facoltà di pensionamento d'ufficio per esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza

OPZIONE DONNA

(art. 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'art. 1, c. 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	Condizioni particolari	Tipo di cessazione
58 anni entro il 31/12/2021	minimo 35 anni entro il 31/12/2021		A domanda

OPZIONE DONNA

(art. 1, c. 292 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	Condizioni particolari	Tipo di cessazione
60 anni entro il 31/12/2022	minimo 35 anni entro il 31/12/2022	<i>Età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni</i> <i>Condizioni</i> <i>a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.</i> <i>b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento</i>	A domanda

OPZIONE DONNA

(art. 1, c. 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	Condizioni particolari	Tipo di cessazione
61 anni entro il 31/12/2023	minimo 35 anni entro il 31/12/2023	<i>Età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni</i> <i>Condizioni</i> <i>a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da</i>	A domanda

		<p>patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.</p> <p>b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento</p>	
--	--	---	--

QUOTA 100

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	Condizioni particolari	Tipo di cessazione
<p>62 anni entro il 31/12/2021 Cristallizzazione del diritto</p>	<p>38 anni entro il 31/12/2021 Cristallizzazione del diritto</p>		A domanda

QUOTA 102

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	Condizioni particolari	Tipo di cessazione
<p>64 anni entro il 31/12/2022 Cristallizzazione del diritto</p>	<p>38 anni entro il 31/12/2022 Cristallizzazione del diritto</p>		A domanda

QUOTA 103

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	Condizioni particolari	Tipo di cessazione
<p>62 anni entro il 31/12/2023 Cristallizzazione del diritto</p>	<p>41 anni entro il 31/12/2023 Cristallizzazione del diritto</p>		A domanda

Pensione anticipata flessibile – articolo 1, comma 139 della legge 30 dicembre 2023, n. 213

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	Condizioni particolari	Tipo di cessazione
<p>62 anni entro il 31/12/2024</p>	<p>41 anni entro il 31/12/2024</p>	<p><i>Calcolo della pensione con le regole dell'opzione al sistema contributivo di cui al D.lgs. n. 180 del 1997</i></p>	A domanda

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Nel 2025, il personale che ha compiuto 67 anni entro il 31 agosto e non ha maturato 20 anni di contributi potrà rimanere in servizio, a meno che non abbia presentato domanda di cessazione tramite la piattaforma

POLIS. Inoltre, sarà possibile richiedere il trattenimento in servizio per un massimo di tre anni per il personale scolastico coinvolto in progetti internazionali riconosciuti, previa autorizzazione, con provvedimento motivato, del dirigente scolastico o del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	Condizioni particolari	Tipo di trattenimento
67 anni entro il 31/08/2025	meno di 20 anni	personale non in possesso di almeno 20 anni di anzianità contributiva maturati entro tale data possono chiedere il trattenimento in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione (comunque non oltre il 71° anno di età).	A domanda
67 anni entro il 31/08/2025	minimo 20 anni	personale impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera e per non più di tre anni	A domanda

INOLTRO DOMANDE ALL'INPS

Le domande di pensione da parte di tutto il personale pensionando, sia a domanda che d'ufficio, devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1. presentazione della domanda *on line* accedendo al sito dell'istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS:
 - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
 - Carta d'Identità Elettronica (CIE)
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato chiamando il numero 803164
3. presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche considerate valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica.

APE SOCIALE, PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI PRECOCI

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il **31 agosto 2025**.

INDICAZIONI CONCLUSIVE

Data la rilevanza che una tempestiva ricognizione e una esatta sistemazione della situazione di ciascun dipendente rivestono ai fini della corretta certificazione da parte dell'INPS riguardo al diritto a pensione e al rispetto dei tempi previsti nell'erogazione della stessa, si suggerisce ai dirigenti scolastici di porre la massima cura nel fornire al più presto un'ampia informazione sulla materia:

- con propria comunicazione interna, sottolineando i termini e le modalità di presentazione della domanda
- attivando, ove possibile, uno sportello informativo gestito da personale esperto di segreteria.